

# **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

*Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale*

## **INCONTRO DI STUDI**

dal D.L. 15.1.1991 n. 8 alla L. 13.2.2001 n. 45

## **I PROBLEMI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA**

**ROMA 8 LUGLIO 2002**

**HOTEL VILLA CARPEGNA**

Relazione del dott. Sergio Lari,  
Procuratore della Repubblica agg. presso il Tribunale di Palermo

Con allegati nn. 1,2

# **DAL D.L. 15.01.1991 N. 8 ALLA LEGGE 13.02.2001 N. 45: “I PROBLEMI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA”**

## **1. INTRODUZIONE**

La nuova legge sui collaboratori di giustizia è stata approvata il 13/2/2001 dopo un lungo e travagliato iter parlamentare che *è iniziato il 28.02.97* (data in cui venne varato il disegno di legge interministeriale n. 2207 contenente modifiche della disciplina sulla protezione ed il trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia) , *è proseguito per quattro anni* mentre, tra accese polemiche, venivano discusse altre controverse proposte di riforma degli artt. 192 e 315 c.p.p. e *si è, infine, concluso, con una accelerazione repentina, nei primi due mesi del 2001* (coevamente alla approvazione della legge attuativa dell'art.111 COST.).

Già dalla relazione introduttiva al disegno di legge emerge che lo scopo dichiarato del legislatore era quello di razionalizzare e perfezionare la vigente disciplina sui collaboratori di giustizia onde scongiurare il rischio di una temuta “implosione” del sistema dovuta ad un assetto normativo e ad una correlata prassi applicativa che avevano determinato una crescita asseritamente ingiustificata del numero dei collaboratori e dei loro familiari: con il conseguente rischio di una perdita di efficacia complessiva di uno dei più rilevanti strumenti normativi di contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso.

Siffatto obiettivo di razionalizzazione e perfezionamento della disciplina della collaborazione non può, ovviamente, che essere condiviso; ciò che invece suscita non poche riserve e perplessità è, semmai, la concreta articolazione normativa che ne

costituisce il prodotto: essa, invero, non si sottrae a diverse riserve critiche sotto più profili tra i quali anche quello della disciplina transitoria dettata dall'art. 25 della L. n.45/2001. Tale norma, infatti, oltre a non affrontare tutte le possibili interferenze tra il nuovo regime normativo e le collaborazioni in corso alla data della entrata in vigore della legge n.45/2001, presenta oggettive difficoltà ermeneutiche che rischiano di determinare notevoli distorsioni nella prassi applicativa e quindi di incidere negativamente su una miriade di procedimenti e processi di criminalità organizzata nei quali sono state raccolte ed utilizzate le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.

## 2. LA MANCANZA - NEL DISEGNO DI LEGGE N.2207/97- DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA ALLE COLLABORAZIONI IN CORSO.

Per una migliore interpretazione dell'art. 25 della L. n.45/2001 non è possibile trarre utili elementi di valutazione dall'analisi della relazione al disegno di legge n.2207 del 1997 poiché in tale disegno, per quanto ciò possa apparire singolare, non era contenuta alcuna norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto al momento in cui sarebbe entrata in vigore la nuova disciplina.

Non si ritenga, tuttavia, che tale omissione sia stata frutto di una dimenticanza da parte del legislatore, infatti nella relazione al disegno di legge viene testualmente affermato:

*Non si è ritenuto necessario inserire un'apposita norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto.*

*E' infatti già previsto che le speciali misure di protezione possano essere revocate o modificate a seguito di verifiche periodiche da parte della Commissione Centrale: mentre, per ciò che attiene al profilo sanzionatorio, operano le disposizioni del codice penale in materia di successione delle leggi nel tempo.*

*Per ciò che riguarda il trattamento penitenziario, appare infine applicabile il principio (v. Corte Costituzionale 14/12/1995, n. 504 e Corte Costituzionale 8/7/1993, n. 306) secondo il quale le modifiche apportate alle norme sui benefici penitenziari non si osservano nei confronti di chi ha goduto di tali benefici nella vigenza di previsioni più favorevoli.*

La mancanza di una norma transitoria e le opinabili ragioni di questa scelta (dietro la quale non è difficile cogliere il prevalere di sentimenti di diffidenza nei confronti del fenomeno dei collaboratori di giustizia) sono state oggetto di rilievi critici da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che, chiamato ad esprimere

(ex art. 10 della legge 24.03.58 n. 195) il parere sul disegno di legge del 1997, aveva conclusivamente affermato ( cfr. parere reso dal C.S.M. nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1997 sul disegno di legge del consiglio dei ministri del 28.02.97): *ad avviso del Consiglio la mancata previsione di una norma transitoria che escluda, come si auspica, la applicabilità di tutta la nuova disciplina alle collaborazioni in corso produrrebbe gravi effetti in termini di disincentivazione alle collaborazioni e di perdita di credibilità dell'intero sistema.*

### **3. IL SUCCESSIVO INSERIMENTO DELLA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 45 I.N. 45/2001.**

A ben vedere , se si tiene conto delle premesse da cui era partito il legislatore del 1997, può oggi affermarsi che l'inserimento nella legge 45/2001 della disposizione transitoria di cui all'art. 25 costituisce il frutto di un positivo ripensamento che ha scongiurato il rischio di quella perdita di credibilità dell'intero sistema che era stata paventata dal C.S.M. nel parere precedentemente richiamato.

A suscitare diverse riserve critiche è però, come già anticipato, la concreta articolazione dell'art. 25 che non sembra abbia tenuto conto di tutte le complesse problematiche connesse ai rapporti tra la nuova trama normativa ed il regime delle collaborazioni in corso alla data del 25.03.01, allorché è entrata in vigore la legge n. 45/2001.

Con ogni probabilità la tardività e forse anche la fretta con cui si è proceduto all'inserimento di questa disposizione transitoria ed il clima fortemente polemico che ha caratterizzato il dibattito sul tema del pentitismo sono fattori che hanno impedito la necessaria maturazione di un profilo della disciplina in esame che invece era ed è di grande importanza proprio perché riguarda uno degli strumenti normativi più incisivi della legislazione antimafia.

E', invero, intuitivo che la disponibilità a collaborare presuppone, da parte del soggetto interessato, un calcolo di costi e benefici che può essere effettuato soltanto se le basi normative sono certe e se le regole del gioco non vengano mutate in corso d'opera. Altrimenti, se lo Stato dovesse dare la sensazione di violare il patto stipulato con il collaboratore potrebbero, per un verso conseguirne atteggiamenti di rifiuto a continuare efficacemente la collaborazione già in atto e, per altro verso potrebbero essere disincentivate le future collaborazioni.

Proprio per questo sarebbe stato auspicabile il varo di una normativa transitoria che non penalizzasse coloro i quali avevano iniziato il loro percorso collaborativo sulla base delle prospettive offerte dalla previgente legislazione ed offrisse, in questa

logica, la possibilità di risolvere tutti i possibili casi di interferenza della nuova legge sulle collaborazioni in corso alla data della sua entrata in vigore; collaborazioni che, dal punto di vista numerico, superano di molto quelle iniziate sotto il nuovo regime della L. n.45/2001.

Senonché la legge n. 45/2001 si è limitata a dettare le stringate disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 25 che non sembrano raggiungere pienamente siffatto obiettivo.

Spetta, pertanto all'interprete, ricostruire efficacemente il significato e la portata della norma tenendo conto della esigenza di pervenire ad un risultato che consenta di non pregiudicare l'efficacia complessiva di un sistema normativo che si è rivelato di essenziale importanza per il contrasto del fenomeno mafioso.

Tale attività ermeneutica, poi, pur dovendo, innanzitutto, basarsi sull'analisi del dato testuale, deve essere condotta in modo da consentire il coordinamento tra l'interpretazione letterale e quella teleologica. In altri termini, deve basarsi sulla lettura del dato testuale effettuata (oltre che alla stregua dei principi costituzionali ed in generale di quelli del sistema giuridico penale) alla luce dei criteri informativi della legge n.45/2001; criteri che, com'è noto, si possono sinteticamente riassumere nei seguenti termini:

- distinzione del momento premiale dal momento tutorio;
- selezione qualitativa dei collaboratori sulla base di una più rigorosa valutazione della rilevanza del contributo informativo fornito dalle indagini;
- gradualità delle misure di protezione sganciata dalla valutazione della rilevanza del contributo ed ancorata esclusivamente al parametro oggettivo della situazione di pericolo corsa dal collaboratore;
- limitazione dell'area di applicabilità della disciplina ai reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p. ed a quelli commessi per finalità di terrorismo ed eversione;
- assicurazione di una maggiore trasparenza nella gestione processuale dei collaboratori ottenuta principalmente: mediante la c.d. "sterilizzazione" del dichiarante detenuto nella fase iniziale della collaborazione (volta a garantire la genuinità delle sue dichiarazioni), la previsione di un termine perentorio di 180

giorni per la relazione del verbale illustrativo della collaborazione (per evitare il fenomeno delle c.d. dichiarazioni a rate), etc....;

- netta distinzione tra il regime processuale ed amministrativo dei collaboratori e quello dei testimoni di giustizia.

#### **4. L'ART. 25 DELLA LEGGE N.45/2001.**

**4.1** L'art. 25 si limita a stabilire, **nei primi due commi**, che le disposizioni relative alla protezione ed al trattamento sanzionatorio previste ai capi II, II bis e II ter della legge (e cioè le norme sulla protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 16 quinquies (circostanze attenuanti in caso di collaborazione) si applicano anche alle *“persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della entrata in vigore della nuova legge”* a condizione che venga redatto nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'art. 16 quater del D.L. 8/1991 (nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 45/2001).

**Il comma terzo** ha opportunamente esteso la disciplina dei primi due commi a coloro i quali *abbiano tenute condotte di collaborazione* in relazione a reati diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale ovvero previsti dall'art. 51 comma tre bis c.p.p. *purchè rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 380 c.p.p.* .

La ratio di tale disposizione è facilmente intuibile: poiché la precedente normativa prevedeva che l'ambito dei reati oggetto della collaborazione fosse più esteso di quello attuale ricomprendendo tutti quelli elencati nell'art. 380 c.p.p. , non sarebbe stato né ragionevole né corretto penalizzare coloro i quali avevano intrapreso un percorso collaborativo facendo affidamento sulle misure di protezione e sui benefici previsti dalla precedente normativa con riferimento a reati ricompresi nella previsione di cui all'art.380 c.p.p. ma per i quali, dopo il 25.03.01, ciò non sarebbe

più possibile ai sensi del novellato (cfr. art.2 L.n.45/2001) secondo comma dell'art. 9 della legge 15 marzo 1991 n.82.

Occorre, tuttavia, evidenziare che nel caso del terzo comma dell'art.25 il legislatore ha preteso dall'aspirante collaboratore non la semplice manifestazione della volontà di collaborare –ritenuta, invece, sufficiente per le collaborazioni disciplinate dai primi due commi della stessa disposizione- ma un “quid pluris” costituito da una vera e propria *condotta di collaborazione*.

A ben vedere , si tratta di una scelta di dubbia costituzionalità poichè, nell'intento di perseguire lo scopo di un maggiore selettività delle collaborazioni, si è probabilmente creata una irragionevole disparità di trattamento tra due categorie di soggetti che si sono trovati nelle medesime condizioni di partenza allorché hanno deciso di intraprendere la loro collaborazione sulla base delle aspettative determinate dalla legislazione allora vigente. E non sembra ragionevole che alcuni di essi (quelli,cioè, che pur avendo manifestato la volontà di collaborare, non hanno ancora avviato -per ragioni indipendenti dalla loro volontà- una vera è propria condotta di collaborazione) debbano essere penalizzati per una scelta legislativa che ha cambiato le regole in corso d'opera.

4.2 Ciò premesso, occorre innanzitutto osservare che, se l'art.25 cit. ha previsto l'applicabilità nei confronti di tutti i soggetti che hanno manifestato la volontà di collaborare ( o hanno tenuto condotte di collaborazione nel caso del terzo comma) prima del 25.03.01, dei capi II , II bis e II ter della L. n.45/2001 (ad eccezione dell'art. 16-quinques), in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di ammissione alle misure di protezione, ciò significa che deve trattarsi di persone che non sono ancora divenute beneficiarie di misure definitive di protezione: diversamente opinando, invero, la disposizione sarebbe priva di logica.

Che senso avrebbe, infatti,prevedere la concessione di qualsivoglia misura di protezione nei confronti di soggetti che ne sono già stati o ne sono attualmente beneficiari?

In altri termini, già ad una prima lettura la nuova normativa appare applicabile (ovviamente oltre che a tutte le collaborazioni avviate successivamente al 25.03.2001) a tutti coloro che abbiano manifestato la volontà di collaborare (o tenuto una condotta di collaborazione nel caso del terzo comma dell'art. 25), prima della data di entrata in vigore della legge n.45/2001, ma che non hanno ancora acquisito lo status di collaboratore di giustizia mediante l'approvazione dello speciale programma di protezione previsto dal D.L. n. 8/1991.

**4.3** A tale conclusione induce anche **l'interpretazione sistematica dell'art. 25 alla luce del dato letterale contenuto in altre disposizioni della medesima legge n. 45/2001.** Infatti, in diversi articoli della legge in esame si utilizza il termine “*collaboratore*” per individuare chi ha già sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (cfr. art 16 sexies), mentre il riferimento alla “*persona che ha manifestato la volontà di collaborare*” riguarda coloro i quali, avendo iniziato a rendere dichiarazioni sulle responsabilità proprie ed altrui, non hanno ancora acquisito lo status di collaboratori di giustizia con la concessione di una delle misure di protezione previste dalla legge.

A tal proposito si possono evidenziare le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 13 comma 1 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001, in cui la locuzione “*il soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare*” è utilizzata con riferimento a colui nei cui confronti viene presentata la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione;
- l'art. 16 *quater* comma 1 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001, in cui in cui la locuzione “*la persona che ha manifestato la volontà di collaborare*” è utilizzata con riferimento all'obbligo del dichiarante di rendere entro il termine di 180 giorni *tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze su cui è interrogato, nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è comunque a conoscenza*, e ciò “*ai fini della concessione delle speciali misure di protezione*”;

- l'art. 16 *quater* comma 3 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001, in cui la disciplina definita in ordine al *verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione* è riferita appunto alle *dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2*, e cioè alle dichiarazioni delle persone che *hanno manifestato la volontà di collaborare*, ma alle quali devono ancora essere concesse le *speciali misure di protezione*.

**4.4** Per non dire che la interpretazione che esclude l'applicazione retroattiva del regime normativo di cui all'art. 25 cit. ai collaboratori ai quali è stato già concessa una speciale misura di protezione alla data del 25.03.02 (*che per comodità potrebbero essere definiti "vecchi collaboratori"*), appare **l'unica coerente con i principi ispiratori della L. n.45/2001 che mirano, principalmente, a garantire la trasparenza e genuinità nella formazione della prova nascente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia** : e che questi siano i principi cardine della L. n.45/2001 è stato di recente riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (con l'ordinanza n. 214 del 23 maggio 20002 pronunciata in tema di incompatibilità del difensore prevista dall'art. 106 comma 4 bis c.p.p.).

Invero, i c.d. "vecchi collaboratori", alla data di entrata in vigore della legge n. 45/2001, hanno reso già le loro dichiarazioni alla Autorità giudiziaria secondo le norme processuali all'epoca vigenti e si presume che abbiano esaurito il loro apporto collaborativo. Quindi prevedere una ripetizione di tali verbali o la redazione di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sarebbe del tutto irragionevole in quanto non aggiungerebbe nulla in termini di genuinità e trasparenza alle dichiarazioni già rese né sarebbe utile per la concessione di eventuali misure di protezione visto che si tratta di soggetti che attualmente beneficiano o hanno già beneficiato di tali misure.

In altri termini, nel caso di persone che abbiano già acquisito lo *status* di collaboratori di giustizia (con la già intervenuta approvazione dello speciale programma di protezione previsto dalla legge previgente), si è in presenza di un compendio di dichiarazioni legittimamente acquisite in progressione di tempo, per le

quali sarebbero logicamente e praticamente assurde sia una rivalutazione retroattiva (con caducazione delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare), sia una rinnovazione parziale (che nulla aggiungerebbe alla garanzia della genuinità delle dichiarazioni stesse), sia la redazione di un *verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione* (che in realtà non potrebbe essere altro che una ripetizione integrale di tutte le dichiarazioni già rese in successione di tempo).

Del resto l'obbligo della redazione del verbale illustrativo assolve al duplice scopo di verificare il rispetto dei 180 giorni per il rilascio delle dichiarazioni significative da parte del collaboratore (pena la loro inutilizzabilità ex art. 16 quater comma 6 D.L. 8/91 nella nuova formulazione) e di consentire la concessione delle speciali misure di protezione (cfr. art. 16 quater comma 7 D.L. 8/91 nella nuova formulazione). Orbene è evidente che tali finalità sono inattuabili nei confronti di soggetti che sono stati già ammessi al programma di protezione ed hanno già reso tutte le loro dichiarazioni prima del 25 marzo del 2001.

**4.5** Siffatta interpretazione appare, altresì, **coerente con i principi concernenti la successione nel tempo di leggi processuali diverse** (*tempus regit actum*), poiché la legittimità e utilizzabilità processuale di atti (interrogatori) formati sotto il vigore della legge previgente devono essere valutate in relazione a quest'ultima.

Una diversa opinione, basata su una distinzione tra momento della decisione e momento della formazione della prova, condurrebbe alla già ricordata irrazionale conseguenza di una rivalutazione retroattiva (con caducazione delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare), ovvero di una rinnovazione parziale (che nulla aggiungerebbe alla garanzia della genuinità delle dichiarazioni stesse).

**4.6** A tale conclusione (esclusione della applicazione *retroattiva* della nuova legge nel suo complesso ai c.d. *vecchi* collaboratori) sono pervenute **le pronunzie finora registrate nella giurisprudenza.**

Tra queste, si ricorda qui l'**ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma** (nei confronti di LA MARCA Francesco) all'udienza del **17 aprile 2001** (e depositata il 24 aprile 2001), secondo cui:

- *le innovazioni legislative introdotte dalla recente legge 45 del 13 febbraio 2001... ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 25 vanno riferite esclusivamente a coloro che hanno iniziato a collaborare dal momento dell'entrata in vigore della legge e vanno estese anche a coloro che avevano prima "manifestato la volontà di collaborare";*
- *ai collaboratori... che hanno invece già concretamente prestato il proprio apporto collaborativo, tanto da essersi concluso il procedimento di ammissione a speciale programma di protezione anteriormente alla l. 45, continuano invece ad applicarsi le disposizioni della l. 82/91 nel testo previgente...;*
- *siffatta interpretazione, fondata sul contenuto letterale del citato art. 25, appare inoltre coerente con i principi espressi dalla Corte Costituzionale relativamente alle limitazioni introdotte dall'art. 4 bis O.P., sulle quali è intervenuta ripetutamente alla luce dei parametri costituzionali dell'uguaglianza, della ragionevolezza e della rieducazione della pena.*

Più di recente il **Tribunale di Termini Imerese**, in accoglimento di una memoria depositata dalla Procura della Repubblica di Palermo (all.1) nell'ambito del dibattimento penale a carico di alcuni soggetti imputati di violazione dell'art. 416 bis c.p. ed altro, ha pronunciato (**in data 13.02.2002**) **una ordinanza** (all.2) con la quale la tesi sopra esposta è stata accolta pienamente sulla base della interpretazione del dato testuale di cui all'art. 25 alla luce dei principi ispiratori della L.n.45/2001.

**4.7 In conclusione**, la funzione della norma transitoria di cui all'art. 25 della L. n. 45/2001 è appunto quella:

1) **in generale**, di estendere l'applicazione della nuova disciplina prevista per le persone (collaboratori o testimoni) che hanno iniziato a collaborare dopo la entrata in

vigore della legge n.45/2001 (25.03.01), **anche a coloro che hanno manifestato la volontà di collaborare (ovvero, come previsto dal comma tre dell'art.25, hanno già tenuto condotte di vera e propria collaborazione) prima di tale data, senza tuttavia che si sia perfezionato il procedimento amministrativo di riconoscimento dello *status* di collaboratore;**

2) *in particolare*, di far decorrere - per tali soggetti - il termine di 180 giorni fissato per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione non già dal giorno in cui era stata manifestata la volontà di collaborare, ma invece dalla data di entrata in vigore della nuova legge: senza la norma transitoria, altrimenti, quel termine avrebbe potuto essere già trascorso, precludendo inammissibilmente la concessione delle *speciali misure di protezione nonché l'applicazione di tutti i benefici e l'emanazione di tutti i provvedimenti relativi allo status del collaboratore che presuppongono l'avvenuta tempestiva redazione del verbale illustrativo.*

Nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 25 della L.n.45/2001, una volta che abbiano ritualmente sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, sono, pertanto, applicabili -ove in concreto ne ricorrano le condizioni di legge- le disposizioni di cui ai seguenti capi :

- capo II e II bis che regolano il settore della protezione dei testimoni di giustizia;
- capo II ter che contiene le nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia; ma di questo capo è prevista l'applicazione soltanto dell'art. 16 quater (verbale illustrativo della collaborazione) , dell'art.16 septies (restituzione nel termine e revisione delle sentenze), 16 octies (revoca e sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione) e 16 nonies (benefici penitenziari).

A tali persone, per l'espressa esclusione operata dall'art. 25 cit., non è infatti applicabile l'art. 16 quinquies della legge (contenuto nel capo II ter) che condiziona la concedibilità delle circostanze attenuanti in caso di collaborazione alla avvenuta e tempestiva redazione del verbale illustrativo.

Quanto alla ragione di tale esclusione, si può osservare che, poiché i soggetti

individuati dall'art. 25 sono comunque tenuti alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il che renderebbe applicabile anche nei loro confronti la disciplina delle circostanze attenuanti previste dall'ordinamento, sia pure alle più restrittive condizioni previste dalla nuova formulazione dell'art 16 quinquies), è plausibile ritenere che il legislatore abbia previsto la inapplicabilità dell'art. 16 quinquies nell'intento di assicurare a tali soggetti il trattamento più favorevole della previgente disciplina.

La precedente normativa, invero, ancorava la concessione delle circostanze attenuanti previste dall'ordinamento per la collaborazione esclusivamente alla valutazione del giudice in ordine alla attendibilità del collaboratore in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame, mentre l'art. 16 quinquies richiede la ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti previsti per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione.

**5. LA POSIZIONE DEL COLLABORATORE CHE, ESSENDO STATO GIA' AMMESSO AL PROGRAMMA DI PROTEZIONE, ALLA DATA DEL 25.03.01 HA ANCHE TERMINATO DI RENDERE LE PROPRIE DICHIARAZIONI PRIMA DEL 25/3/01**

**5.1** Sulla base di quanto fin qui sostenuto può affermarsi che **l'art 25 della L. n.45/2001 non si applica al c.d. "vecchio collaboratore"**, (cioè a quello che prima del 25.03.01 è stato ammesso al programma di protezione e che abbia al contempo completato di rendere le proprie dichiarazioni al Pubblico ministero); questi , pertanto, **non è tenuto a sottoporsi alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione .**

Invero, come già esposto al precedente paragrafo, sarebbe del tutto irragionevole che i magistrati delle varie Procure distrettuali d'Italia andassero risentire centinaia di collaboratori per farsi ripetere dichiarazioni già ritualmente rese a varie autorità giudiziarie per di più in diverse fasi processuali : ciò non sarebbe funzionale né agli scopi di trasparenza e genuinità che stanno alla base della nuova legge né alla concessione delle misure di protezione poiché costoro ne sono già stati beneficiari.

**5.2** Conseguentemente, nei confronti di tale figura di collaboratore **non appare neppure applicabile il citato art. 16 quinquies della L.n. 45/2001** (circostanze attenuanti previste per la collaborazione), in quanto si tratta di norma per la cui applicazione occorrerebbe la sottoscrizione del verbale illustrativo della collaborazione cui, invece, il c.d. "vecchio" collaboratore, secondo la interpretazione fin qui sostenuta, non è tenuto.

Inoltre occorre considerare che tale disposizione, essendo più restrittiva, è suscettibile di incidere negativamente sulla posizione giuridica del collaboratore-imputato; essa, pertanto, oltre ad avere natura processuale, finisce con l'assumere anche natura di norma sostanziale sicchè, per il principio del favor rei, non sembra applicabile ai c.d. "vecchi collaboratori". A costoro, pertanto, dovrebbero essere

applicate le più favorevoli disposizioni della previgente disciplina in materia di concedibilità delle circostanze attenuanti previste per la collaborazione.

Del resto sarebbe del tutto irragionevole che l'art 12 quinquies venisse applicato nei confronti di tali collaboratori, se si considera che l'art. 25 della legge n. 45/2001, ne esclude espressamente l'applicabilità nei confronti dei collaboratori sottoposti al regime transitorio (anche in questo caso in applicazione del principio del "favor rei").

**5.3 Quanto al regime dei benefici penitenziari**, occorre innanzitutto osservare che la nuova legge ,oltre a sganciare il momento premiale da quello tutorio (la precedente normativa,infatti, condizionava l' ammissibilità ai benefici penitenziari alla previa sottoposizione del collaboratore allo speciale programma di protezione), ha introdotto criteri di ammissione a tali benefici più severi rispetto al precedente regime.

Invero, prima del varo della legge n.45/2001, i collaboratori, successivamente alla definizione in via amministrativa dello speciale programma di protezione, potevano avere accesso a tutti i più importanti benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno,permessi premio,affidamento in prova al servizio sociale,regime di semilibertà, detenzione domiciliare etc..) anche in deroga alle condizioni di legge previste dall'ordinamento ivi comprese quelle relative ai tetti di pena fissati dalla legge penitenziaria ; inoltre era possibile per il Pubblico Ministero,in attesa della decisione del competente Tribunale di sorveglianza, sospendere l'esecuzione della pena.

Con la legge n. 45 del 2001, invece, sono stati introdotti (dal quarto comma dell'art. 16 nonies) più rigorosi limiti di pena che, insieme alla avvenuta redazione del verbale illustrativo della collaborazione, costituiscono il presupposto per l'applicabilità dei benefici penitenziari; inoltre non è più previsto il potere del Pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena in attesa della decisione del competente Tribunale di Sorveglianza.

Ciò premesso, si osserva che, sulla base di quanto fin qui sostenuto, le norme sul regime penitenziario introdotte dalla legge n.45 del 2001 non appaiono applicabili

ai c.d. “vecchi collaboratori”.

In proposito, può innanzitutto affermarsi, che esse risultano certamente inapplicabili in tutti i casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento del giudice di sorveglianza che ha concesso un beneficio penitenziario ai sensi della previgente disciplina (ed in particolare dall’ art. 13/ter della L. n.82/1991 ora abrogato).

In questo senso, del resto, si era opportunamente espresso lo stesso legislatore nella relazione al disegno di legge del 1997 dove, appunto, si legge: *Per ciò che riguarda il trattamento penitenziario, appare infine applicabile il principio (v. Corte Costituzionale 14/12/1995, n. 504 e Corte Costituzionale 8/7/1993, n. 306) secondo il quale le modifiche apportate alle norme sui benefici penitenziari non si osservano nei confronti di chi ha goduto di tali benefici nella vigenza di previsioni più favorevoli.*

Ma anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna relativa al “vecchio collaboratore” diventi, invece, definitiva dopo il 25 marzo 2001, sicchè il procedimento per la concessione del beneficio penitenziario sia attivato dopo tale data, in applicazione del principio del favor rei, si deve comunque ritenere applicabile la precedente disciplina. Infatti, per un verso, non si può ignorare che si tratta di soggetti che sono stati indotti a collaborare anche sulla base di un calcolo di costi e benefici in cui la valutazione dei possibili vantaggi ottenibili sul versante penitenziario sulla base della previgente normativa ha avuto un ruolo determinante.

Per altro verso occorre, altresì, considerare che le norme sul regime penitenziario hanno natura sostanziale (poiché suscettibili di incidere sullo status libertatis del collaboratore), sicchè appaiono applicabili le disposizioni più favorevoli previste dalla previgente legislazione e segnatamente dall’art. 13 ter della L. 82/91.

Occorre, tuttavia, evidenziare che vi è chi ha sostenuto che in questo caso vada applicata la nuova disciplina pur dovendosi escludere che il collaboratore debba sottoscrivere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Si tratta, a mio avviso, di una opinione che, se fosse accolta (ma finora i giudici di sorveglianza non sembrano orientati in questo senso) sarebbe suscettibile di determinare notevoli disparità di trattamento anche tra soggetti che hanno iniziato

a collaborare nello stesso lasso di tempo. E',infatti, noto come la definitività della condanna dipenda sovente da fattori eterogenei e casuali (comunque spesso non dipendenti dalla volontà del collaboratore).

E' appena il caso di aggiungere che alla medesima conclusione della applicabilità della previgente disciplina deve giungersi qualora la sentenza di condanna sia divenuta definitiva prima del 25 marzo 2001 e prima di tale data sia stato attivato, ma non esaurito, il procedimento per la concessione dei benefici penitenziari.

La tesi qui sostenuta ha trovato riscontro in un recente provvedimento adottato dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo<sup>1</sup> nei confronti di DI MATTEO Mario Santo (già titolare dello speciale programma di protezione, quale collaboratore di giustizia), in relazione alla esecuzione della sentenza n. 18/2000 Reg. Gen., emessa il 5 febbraio 2001 dalla 1<sup>a</sup> Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 3 giugno 2002 (condanna alla pena di 20 anni di reclusione).

Con questo provvedimento, la Procura Generale di Palermo ha ritenuto ammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata ex artt. 47 e 47 ter legge 354/1975 (fino alla decisione di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo), sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art. 13 *ter* della legge 82/91 consente l'ammissione alle misure alternative alla detenzione anche in deroga alle vigenti disposizioni, riservando la competenza al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio;
- la disposizione transitoria della nuova legge sui collaboratori di giustizia (art. 25 legge 45/2001) va interpretata nel senso che la nuova normativa prevista dall'art. 16 *nonies* in materia di benefici penitenziari non va applicata a coloro che hanno prestato la loro collaborazione e sono stati ammessi a programma di protezione prima dell'entrata in vigore della suddetta legge;

- tenuto conto altresì della natura sostanziale delle norme in questione, ai predetti soggetti devono continuare ad applicarsi le disposizioni della legge 82/91 e segnatamente l'art. 13 *ter* quale norma più favorevole;
- l'applicazione di tale norma, appunto per la sua natura sostanziale, non è preclusa neanche dalla successiva revoca dello speciale programma di protezione, considerando altresì che con l'indicata sentenza di condanna è stata concessa al Di Matteo per la sua collaborazione la circostanza attenuante speciale, prevista dall'art. 8 D.L. 152/1991.

Si deve, infine, ritenere che anche il regime penitenziario (relativo cioè alle modalità di detenzione, al divieto di corrispondenza, ai colloqui investigativi etc.) previsto dalla nuova legge per garantire la spontaneità e la genuinità delle dichiarazioni durante la fase che precede la sottoscrizione del verbale illustrativo della collaborazione non sia applicabile nei confronti dei “vecchi collaboratori”, avendo costoro già sostanzialmente esaurito il loro contributo collaborativo prima del 25.03.2001 e non essendo, conseguentemente, tenuti alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione.

**5.4** E' opportuno, altresì, evidenziare che l'esclusione della applicabilità della disciplina introdotta dalla L. n. 45/2001 ai c.d. “vecchi collaboratori” non abbraccia tutti i possibili casi di interferenza della nuova legge sul regime delle collaborazioni in corso alla data del 25/03/01. Infatti, a ben vedere, nei confronti di questa categoria di collaboratori risultano applicabili, in virtù del principio “tempus regit actum”, diverse disposizioni della nuova normativa aventi natura prettamente processuale, tra le quali si possono qui ricordare :

- l'art. 13 quater, che regola i casi di revoca o modifica delle speciali misure di protezione (alla loro scadenza o in caso di mutamento della situazione di pericolo o ancora in caso di violazioni comportamentali commesse dal collaboratore).
- l'art. -16 septies (in materia di restituzione nel termine e revisione delle sentenze) che sostanzialmente ricalca –pur con qualche modifica ispirata ad una

linea di maggiore rigore- la previgente disciplina dettata in materia dal D.L. n.152/91.

- l'art.16 octies ,norma di dubbia costituzionalità, che regola l'ipotesi della revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione introducendo solo per i collaboratori un regime più severo rispetto a quello previsto dall'art. 299 c.p.p. per gli indagati o imputati non collaboranti. In conseguenza di ciò, (oltre che ai nuovi collaboratori) ai c.d. "vecchi collaboratori" sembra applicabile il nuovo regime processuale (regime che, a ben vedere, si riverbera negativamente anche sul piano sostanziale sullo status libertatis) secondo cui per la revoca o sostituzione della custodia cautelare il collaboratore –oltre a tenere una condotta che lo renda meritevole della concessione delle circostanze attenuanti –deve risultare, nell'ambito degli accertamenti condotti dal giudice in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non più in collegamento con la criminalità organizzata di stampo mafioso e, ove soggetto a speciali misure di protezione, deve avere rispettato tutti gli impegni assunti a a norma dell'art. 12.

- Il nuovo art. 106 c.p.p. introdotto dall'art. 16 della L. n. 45 in materia di incompatibilità dei difensori dei collaboratori.

## **6. LA POSIZIONE DEL COLLABORATORE CHE, PUR ESSENDO STATO AMMESSO AL PROGRAMMA DI PROTEZIONE PRIMA DEL 25.03.01, RENDA NUOVE DICHIARAZIONI DOPO TALE DATA.**

Come si è già avuto modo di anticipare, l'approvazione del programma di protezione entro il 25 marzo 2001 costituisce, secondo la linea interpretativa adottata dalla Procura distrettuale di Palermo, la linea demarcazione che pone, da una parte, i c.d. "vecchi collaboratori" cui (pur con qualche eccezione sul versante strettamente processuale) non si applica la nuova disciplina della L.n.45/2001 e dall'altra i restanti collaboratori che potrebbero definirsi "nuovi" (in questo secondo ambito occorre poi distinguere tra quelli sottoposti al regime transitorio e quelli da considerarsi "nuovi" a tutti gli effetti per avere iniziato a collaborare dopo il 25.03.01).

Siffatto criterio, a ben vedere, ha il vantaggio di offrire, nella prassi giudiziaria, la possibilità di fare riferimento ad un dato formale ben preciso (l'avvenuta adozione del programma di protezione entro il 25/03/01) per decidere quale sia la disciplina applicabile ai collaboratori di giustizia.

Si tratta, inoltre, di una linea interpretativa coerente con i principi generali dell'ordinamento in materia di successione delle leggi nel tempo che comporta una distinzione tra il regime dei "vecchi" e "nuovi" collaboratori che appare ispirata a principi di ragionevolezza e conformità al dato costituzionale (art.3 Cost.).

E' opportuno, tuttavia, evidenziare che non tutte le Procure distrettuali hanno mostrato di condividere a pieno l'orientamento interpretativo della Procura di Palermo. Invero, nell'ambito del confronto svoltosi presso la Procura Nazionale Antimafia, tra varie Procure distrettuali, nella fase di iniziale applicazione della legge n. 45/2001, è stato osservato che la soluzione qui proposta avrebbe il difetto di condizionare la disciplina degli effetti processuali della collaborazione ad una valutazione discrezionale di una autorità amministrativa, risultando difficile in ogni caso giustificare la disparità di trattamento di collaboratori che si trovino nelle medesime condizioni (allorquando ad esempio per taluno di essi non vi sia stata

tempestiva ammissione al programma, per inerzie amministrative ovvero per circostanze non ascrivibili all'interessato).

Da parte di chi ha formulato siffatta obiezione, si è suggerito di fare ricorso al diverso criterio dell'esaurimento della collaborazione (alla data del 25.03.01) quale discrimine tra collaboratori cui applicare la nuova disciplina e "vecchi" collaboratori (correlativamente non viene attribuita alcuna rilevanza alla circostanza della ammissione al programma di protezione).

Senonché, questa proposta, a mio avviso, presta il fianco, a sua volta, ad una duplice obiezione: per un verso sembra meno aderente alla interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art 25 che si è in precedenza offerta e, per altro verso, proprio per la difficoltà di individuare in maniera univoca cosa debba intendersi per "esaurimento della collaborazione", è suscettibile di determinare diversità di prassi applicative e disparità di trattamento tra collaboratori.

Infatti, tra coloro che preferiscono distinguere tra vecchi e nuovi collaboratori esclusivamente sulla base del criterio dell'esaurimento della collaborazione, alcuni sostengono che la collaborazione dovrebbe intendersi esaurita quando è già avvenuta, da parte del pubblico ministero, la documentazione dei suoi contenuti essenziali indipendentemente dalla verifica dibattimentale; mentre, secondo altri, occorrerebbe il superamento della fase del dibattimento (in questo secondo caso vi è poi chi ritiene necessario il passaggio in giudicato della sentenza, mentre altri affermano che sarebbe sufficiente una pronuncia di merito di primo grado).

Pertanto, a mio modo di vedere, siffatta opzione ermeneutica, per quanto basata su considerazioni indubbiamente fondate sul piano dei principi, (principalmente a causa della difficoltà di individuare un criterio univoco cui ancorare la prova dell'esaurimento della collaborazione) è suscettibile di ingenerare prassi giudiziarie diverse e possibili contrasti interpretativi. In particolar modo questo rischio appare sussistere con riferimento alle posizioni (peraltro numerose) dei collaboratori che abbiano reso dichiarazioni a diverse autorità giudiziarie; autorità che potrebbero avere diversi punti di vista nel valutare se la collaborazione può ritenersi conclusa in relazione ai procedimenti penali di cui sono titolari.

Siffatti inconvenienti non sembrano, invece, sussistere alla luce della interpretazione adottata nell'ambito della Procura distrettuale antimafia di Palermo; interpretazione in base alla quale, è opportuno ribadirlo, viene attribuita la qualifica di "vecchio collaboratore" a colui che è stato sottoposto a misura speciale di protezione entro il 25.03.01 sul presupposto che abbia esaurito il proprio apporto collaborativo. Fermo restando, tuttavia, che, se costui dovesse rendere nuove dichiarazioni dopo l'entrata in vigore della legge, allora dovrebbe essere applicata - limitatamente al nuovo apporto collaborativo- nei suoi confronti la nuova disciplina.

E', invero, possibile che colui il quale abbia già acquisito lo *status* di collaboratore di giustizia prima del 25.03.01:

- a) - non avendo ancora completato di rendere le proprie dichiarazioni, continui a sottoporsi ad interrogatori da parte del Pubblico ministero e ad esporre nuove notizie di reato;
- b) - pur avendo apparentemente esaurito il proprio percorso collaborativo, su sollecitazione della memoria ovvero per qualsivoglia altra ragione renda spontaneamente (ovvero sia chiamato a rendere) *dichiarazioni nuove*: dovendosi intendere per *dichiarazioni nuove* non già eventuali specificazioni di dettaglio di dichiarazioni già rese, ma invece *dichiarazioni su fatti o soggetti mai indicati prima*, caratterizzate da quel *quid novi* che la legge individua secondo i parametri della *novità e/o completezza e/o notevole importanza*.

Ebbene - in questi casi, che potrebbero definirsi di *nuova collaborazione* sotto il vigore della legge 45/2001 - la interpretazione teleologica e sistematica induce alla conclusione della piena applicabilità della nuova legge n. 45 del 2001 anche nei confronti di tali soggetti.

Ed invero - a differenza dell'ipotesi precedente (riguardante le dichiarazioni rese dai *vecchi* collaboratori prima dell'entrata in vigore della legge n.45) - in questo caso l'applicazione del nuovo regime normativo appare coerente:

- con la *ratio* della nuova legge (le cui prescrizioni più rigorose volte a garantire la genuinità delle dichiarazioni devono coerentemente applicarsi ad attività processuali

svolte sotto il suo vigore);

- con il principio costituzionale di eguaglianza (poiché altrimenti si realizzerebbe una *disparità di trattamento* tra *vecchi* e *nuovi* collaboratori questa volta *irragionevole*, trattandosi di dichiarazioni rese dagli uni e dagli altri sotto il vigore della nuova legge. Si pensi alla irrazionalità di un sistema che altrimenti consentirebbe ad alcuni e non ad altri la facoltà di rendere dichiarazioni *nuove* senza limiti di tempo, ed altresì senza le cautele preventive che la legge ha ritenuto di individuare nel divieto di incontri con altri collaboratori e nel divieto di colloqui investigativi);
- con i principi che regolano la successione delle norme processuali nel tempo (*tempus regit actum*), trattandosi in tal caso di applicazione di norme riguardanti il legittimo svolgimento di attività processuali (condizioni di acquisizione di dichiarazioni processualmente utilizzabili).

In particolare il collaboratore in questione dovrà :

- nell'ipotesi sub a), rendere tutte le dichiarazioni caratterizzate da novità entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (analogamente a quanto avviene ai sensi dell'art. 25 per le persone sottoposte al regime transitorio);
- nell'ipotesi sub b), rendere tutte le eventuali di dichiarazioni caratterizzate da novità entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data in cui ha reso la dichiarazione "nuova";
- sottoscrivere il verbale illustrativo del contenuto della nuova collaborazione;
- sottoscrivere l'attestazione finale di cui al comma 4 dell'art. 16 quater;
- rendere le dichiarazioni concernenti le disponibilità finanziarie proprie ed altrui;
- sottoporsi, se detenuto, al regime penitenziario più severo volto ad impedire incontri con altri collaboratori fino a quando non avrà sottoscritto il verbale illustrativo della collaborazione;
- non sottoporsi a colloqui investigativi.

## **7. LA POSIZIONE DEL COLLABORATORE AMMESSO ALLE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE SOTTO IL VIGORE DELLA VECCHIA NORMATIVA .**

Secondo la linea interpretativa adottata, la mancata sottoposizione al programma di protezione entro il 25.03.01 comporta la applicabilità nei confronti del collaboratore della disciplina transitoria di cui all'art. 25 della legge trattandosi di persona che si presume non abbia completato la propria collaborazione, pur avendola iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.

In altri termini tale soggetto potrà essere ammesso alle misure definitive di protezione dopo che avrà redatto, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, il verbale illustrativo della collaborazione.

## 8. IL REGIME DI UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI

La legge n. 45 del 2001 prevede due specifiche fattispecie di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia :

1. quella relativa alla violazione da parte del collaboratore (libero o detenuto) dell'obbligo di rendere tutte le dichiarazioni su fatti significativi entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data in cui è stata manifestata la volontà di collaborare e del correlativo dovere di verbalizzazione di tali dichiarazioni nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ( cfr. art 16 quater comma 9) ;
2. quella relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore detenuto dopo l'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al comma 14 dell'art.13 relative al divieto di incontro o di corrispondenza (art. 13 comma 15 ).

Nella prima ipotesi, salvo i casi di irripetibilità dell'atto, è prevista l'inutilizzabilità ( *non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati*) processuale soltanto delle dichiarazioni rese nei confronti di persone diverse dal dichiarante, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi 6,7 e 9 (impossibilità di concedere le misure di protezione ed obbligo della loro revoca nel caso in cui siano state già concesse).

Nella seconda ipotesi, salvo i casi di irripetibilità dell'atto, si assiste ,invece, ad un caso di inutilizzabilità in dibattimento di tutte le dichiarazioni rese al Pubblico ministero o alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.

In entrambi i casi, a bene vedere, si tratta di sanzioni processuali (peraltro di dubbia costituzionalità con riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ed a quello della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ) che

presuppongono l'inizio di una collaborazione nella vigenza del nuovo regime introdotto dalla Legge n. 45 del 2001, poiché è questa legge che introduce, per la prima volta, le più restrittive modalità di trattamento del collaboratore detenuto di cui all'art. 13 comma 14 nonché l'obbligo della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Deve pertanto ritenersi, in applicazione del canone ermeneutico secondo cui "tempus regit actum", che tali previsioni normative siano inapplicabili nei confronti dei c.d. "vecchi collaboratori", avendo costoro reso ritualmente le loro dichiarazioni quando vigeva la precedente legislazione e non essendo essi tenuti alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione. Diversamente opinando si perverrebbe al risultato abnorme di rendere inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese da tale collaboratore oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare.

Per converso le disposizioni che prevedono la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori devono essere ritenute applicabili ai collaboratori sottoposti al regime transitorio di cui all'art. 25 della l. N.45/2001, essendo costoro assoggettati all'obbligo della redazione del verbale illustrativo della collaborazione, ed ovviamente a coloro che abbiano iniziato la loro collaborazione dopo il 25.03.01.

## I N D I C E

1. Introduzione	pag. 1
2. La mancanza-nel disegno di legge n. 2207/97-	pag. 3
3. Il successivo inserimento della disposizione transitoria di cui all'art. 45 L. n. 45/2001	pag. 5
4. L'art. 25 della L. n. 45/2001	pag. 7
5. La posizione del collaboratore che, essendo stato già ammesso al programma di protezione, alla data del 25.3.01 ha anche terminato di rendere le proprie dichiarazioni prima del 25.3.01	pag. 15
6. La posizione del collaboratore che, pur essendo stato ammesso al programma di protezione prima del 25.3.01 renda nuove dichiarazioni dopo tale data	pag. 21
7. La posizione del collaboratore ammesso alle misure urgenti di protezione sotto il vigore della vecchia normativa	pag. 26
8. Il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni	pag. 27

PROCURA DELLA REPUBBLICA

**PRESSO IL TRIBUNALE Di PALERMO**  
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

MEMORIA

DEPOSITATA DAL PUBBLICO MINISTERO

nel processo penale n. 896/00 R.G. Trib. Termini Imerese,  
instaurato nei confronti di  
**CIMINO** Salvatore ed altri,  
per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro.

III.mi Sig. Presidente e Sigg. Consiglieri

del Tribunale di  
TERMINI IMERESE

OGGETTO: Processo n. 896/00 R.G. Trib. nei confronti di CIMINO Salvatore ed altri. imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro.

Con riferimento alla istanza delle Difese formulata all'udienza dei 2 ottobre 2001, concernente l'acquisizione al fascicolo del PM dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione dei collaboratori di giustizia citati nel processo. si sottopongono all'attenzione di codesto on. Collegio le seguenti deduzioni e richieste.

In data 25 settembre 2001. Giuseppe LI CAUSI - nella qualità di difensore di SCHITTINO Francesco., imputato nel processo penale di cui in oggetto - depositava presso il PM istanza per ottenere il rilascio di copia dei verbali illustrativi della collaborazione dei collaboratori di Giustizia CAPOMACCIO Bruno, CAPOMACCIO Michele, BRUSCA Giovanni, RANDAZZO Andrea, CALVARUSO Antonio, SCHITTINO Pasquale, BARBAGALLO Salvatore, CANNELLA Tullio.

Detta istanza - nella stessa data - veniva trasmessa da quest'Ufficio a codesto Tribunale. per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16

sexies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, come modificato dall'art. 14 della Legge 13 febbraio 2001 n. 45.

All'udienza del 2 ottobre 2001, avendo le Difese degli imputati riproposto l'istanza:

- il PM - limitando le proprie deduzioni soltanto ai collaboratori citati per essere escussi all'udienza in corso (CAPOMACCIO Bruno. BRUSCA Giovanni e CALVARUSO Antonio) - chiedeva che il Tribunale disponesse l'acquisizione al fascicolo del PM dei verbali riassuntivi di interrogatorio (allegati 1,2,3), con i quali i predetti collaboratori (rispettivamente in data 23 giugno 2001, 9 luglio 2001. 30 maggio 2001) avevano - anche al sensi del novellato art. 64 c.p.p. - confermato le dichiarazioni già rese all'Autorità giudiziaria (in relazione alle quali pertanto venivano potenzialmente ad assumere la qualità di testimoni assistiti): e ciò per consentire alle Difese l'esame dei predetti verbali. procedendo quindi all'esame del collaboratore CALVARUSO Antonio. presente all'udienza:
- la Difesa insisteva nel chiedere l'acquisizione dei verbali di tutti i collaboratori citati nel processo:
- il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo del PM dei verbali illustrativi dei contenuti delle deposizioni rese da tutti i collaboratori di giustizia citati nel processo. sul rilievo che l'art. 25 della Legge febbraio 2001 n. 45 estenderebbe anche alle collaborazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa legge la normativa specificamente prevista dagli artt. 16 quater e sexies per i nuovi collaboratori.

Ciò premesso, sulla interpretazione delle citate norme della Legge 13 febbraio 2001. si osserva quanto segue.

Fin dalla entrata in vigore della legge è stato subito rilevato - sia in dottrina che fra gli operatori del diritto che la stessa presenta. in sede interpretativa ed applicativa, numerosi e complessi nodi problematici, per la cui soluzione non **giova** spesso l'analisi testuale (che si presta alle più **diverse** conclusioni). e neppure la lettura dei lavori preparatori. attesa la differenza (non di rado rilevante) fra le proposte originarie

elaborate dal Ministero della Giustizia ed il testo definitivo risultante da una sovrapposizione di emendamenti priva di esplicita e razionale illustrazione.

Da ciò la necessità di procedere nello studio della nuova legge, per evitare soluzioni incerte o addirittura aberranti. ad una applicazione particolarmente rigorosa delle fondamentali regole ermeneutiche del nostro ordinamento. secondo cui deve ritenersi interpretazione più corretta della voluntas legis quella che risulti contemporaneamente coerente:

- con il dato testuale (interpretazione letterale).
- con la c.d. ratio legis (interpretazione teleologica),
- con i principi costituzionali e con i principi generali del sistema giuridico penale (interpretazione sistematica); e - fra questi in particolare - con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e di irretroattività della sanzione penale (art. 25), nonché con i principi generali che disciplinano la successione nel tempo delle leggi penali sostanziali (art. 2 c.p.) e processuali (tempus regit actum).

*Uno dei nodi problematici più intricati è senza dubbio la interpretazione della disposizione transitoria (art. 25), che estende l'applicazione della nuova disciplina ("le disposizioni di cui ai Capi II, II-bis e II-ter., fatta eccezione per quelle di cui all'art. 16-quinquies, del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8") anche "alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare" prima dell'entrata in vigore della nuova legge.*

La interpretazione di questa norma transitoria si ripercuote su questioni di grande rilevanza pratica, tra le quali le più importanti riguardano:

1. l'estensione dell'obbligo di redazione del c.d. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ovvero dalla entrata in vigore della legge (art. 25, comma 2, Legge

45/2001);

2. l'estensione dell'obbligo del collaborante di rendere tutte le dichiarazioni su fatti significativi entro lo stesso termine di 180 giorni; posto che - in caso di inosservanza di detto obbligo - la Legge (art. 16 quater comma 9 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001) commina la grave sanzione processuale della inutilizzabilità ("non possono essere valutate ai fini della prova") delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese oltre detto termine, ed altresì una sanzione amministrativa per il collaboratore, al quale devono essere revocate le speciali misure di protezione (cfr. art. 16 quater commi 6 e 9 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001);

3 . l'estensione dell'obbligo del collaborante di rendere la attestazione finale (art. 16 quater- comma 4 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001) di avere reso tutte le dichiarazioni sub 2). e di rendere le dichiarazioni concernenti le proprie (e altrui) disponibilità finanziarie e patrimoniali;

4. l'estensione dell'obbligo (dell'Amministrazione penitenziaria) di una assegnazione del collaboratore a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza, e di misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altri collaboratori (art. 13 commi 13 e 14 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001);

5. l'estensione del divieto dei colloqui investigativi di cui all'art. 18 bis commi 1 e 5 della legge 26 luglio 1975 n. 354. "durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" (art. 13 comma 14 D.L. 8/91. come modificato dall'art. 6 L. 45/2001);

6. l'estensione del divieto - nello stesso periodo (e quindi "durante la redazione dei

verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione") di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare (art. 13 comma 14 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001).

Anche e soprattutto nella (non facile) analisi della citata disposizione transitoria. è necessario tenere presenti le fondamentali regole ermeneutiche del nostro ordinamento, le quali - come si è già ricordato - impongono di coordinare l'interpretazione letterale con quella teleologica, e soprattutto con i principi costituzionali e con i principi generali del sistema Giuridico penale (interpretazione sistematica).

Alla luce delle regole indicate. deve innanzitutto rilevarsi che sulla base del dato testuale (interpretazione letterale). la nuova normativa introdotta dalla legge 45/2001 deve ritenersi applicabile a tutti coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge - hanno già manifestato la volontà di collaborare, ma non hanno ancora acquisito lo status di collaboratori di Giustizia (con i relativi diritti e doveri). risultante dalla già intervenuta approvazione dello speciale programma di protezione previsto dalla legge previgente.

A tale conclusione induce, per l'appunto. l'analisi del dato letterale contenuto in varie disposizioni della legge, ove si utilizza il termine "collaboratore" per riferirsi a colui il quale collabora da tempo ed ha quindi già sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (cfr., ad es., l'art. 16 sexies D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001). mentre la locuzione "persona che ha manifestato la volontà di collaborare" è riferita, costantemente, a colui che - avendo iniziato a rendere dichiarazioni su responsabilità proprie ed altrui - non ha ancora acquisito lo

status di collaboratore di giustizia con la concessione delle speciali misure di protezione disciplinate dalla nuova Legge.

Si possono ricordare, a tal proposito:

- l'art. 13 comma 1 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001, in cui la locuzione "*il soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare*" è utilizzata con riferimento a colui nei cui confronti viene presentata la *proposta di ammissione alle speciali misure di protezione*";
- l'art. 16 quater comma 1 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001, in cui in cui la locuzione "*la persona che ha manifestato la volontà di collaborare*" è utilizzata con riferimento all'obbligo del dichiarante di rendere entro il termine di 180 giorni *tutte le notizie in suo possesso utile alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze su cui è interrogato, nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è comunque a conoscenza, e ciò "ai fini della concessione delle speciali misure di protezione"*;
- l'art. 16 quater comma 3 D.L. 8/91. come modificato dall'art. 14 L. 45/2001, in cui la disciplina definita in ordine al *verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è riferita appunto alle dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2, e cioè alle dichiarazioni delle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, ma alle quali devono ancora essere concesse le speciali misure di protezione.*

Così ricostruito il dato testuale, la funzione della norma transitoria di cui all'art. 25 L. 45/2001 è quindi quella:

1. in generale, di estendere l'applicazione della nuova disciplina non già soltanto a coloro che hanno iniziato a rendere dichiarazioni dopo la entrata in vigore della Legge, ma anche a coloro che tali dichiarazioni abbiano iniziato a rendere prima, senza tuttavia che si sia perfezionato il procedimento amministrativo di riconoscimento dello *status* di collaboratore (con i relativi

diritti e doveri);

2.

tal' soggetti - il termine di 180 giorni fissato per il completamento delle dichiarazioni sui fatti più significativi non già dal giorno in cui era stata manifestata la volontà di collaborare, ma invece dalla data di entrata in vigore della nuova Legge (senza la norma transitoria, altrimenti quel termine avrebbe potuto essere già trascorso, precludendo quindi il procedimento dovuto per la concessione delle *speciali misure di protezione*).

Alla medesima conclusione, inoltre, conduce l'analisi delle finalità in ragione delle quali la Legge ha definito la disciplina del *verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*; finalità logicamente coerenti con le fattispecie di *nuova collaborazione* a collaboratori che hanno già da tempo reso le loro dichiarazioni, ed hanno già ottenuto e sottoscritto, in ragione della positiva valutazione delle medesime, il *programma speciale di protezione* previsto dalla Legge previgente.

Così è, in primo luogo, per la finalità cui appare ispirato l'obbligo del collaborante di rendere tutte le dichiarazioni su fatti significativi entro il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione: poiché tale obbligo non è ovviamente esigibile dai c.d. *vecchi* collaboratori, i quali hanno già reso le loro dichiarazioni in progressione di tempo prima della entrata in della nuova legge.

Così è, ancora. per la finalità cui appaiono ispirati:

1. l'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria) di una assegnazione del collaboratore *a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza, e di misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro* con altri collaboratori (art. 13 commi 13 e 14 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001);
2. il divieto dei *colloqui investigativi* di cui all'art. 18 bis commi 1 e 5 della legge 26 luglio 1975 n. 354, "*durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*" (art. 13 comma 14 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 6 L. 45/2001);
3. il divieto - nello stesso periodo (e quindi "*durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*") di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare (art. 13 comma 14 D.L. 8/91. come modificato dall'art. 6 L. 45/2001).

In tutti i casi citati. infatti, si tratta di obblighi e divieti evidentemente finalizzati a garantire la genuinità di dichiarazioni ancora da rendere o completare, e non certo di dichiarazioni già rese e completate da lungo tempo.

*Così è, ancora, per la finalità cui appare ispirato l'obbligo di redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione: poiché tale obbligo è finalizzato. per un verso. a verificare il rispetto del termine di 180 giorni nel rilascio delle dichiarazioni su tutti i fatti significativi a conoscenza del*

*collaboratore, ai fini della loro utilizzabilità processuale (art. 16 quater comma 6 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001). e - più precisamente - in funzione della sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese oltre quel termine (art. 16 quater comma 9 D.L. 8/91, come modificato dall'art. 14 L. 45/2001): e. per altro verso. a consentire alla competente Commissione ministeriale di verificare l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione al dichiarante delle speciali misure di protezione (art. 16 quater comma 7 D.L. 8/91 . come modificato dall'art. 14 L. 45/2001).*

Nell'un caso e nell'altro, ovviamente. le due finalità non sussistono per i *vecchi* collaboratori, i quali hanno reso le loro dichiarazioni in progressione di tempo prima della entrata in vigore della nuova legge, e che sono già stati ammessi allo speciale programma di protezione secondo le norme della Legge previgente.

Inoltre ed in conclusione, la interpretazione che esclude l'applicazione retroattiva di tali nuove disposizioni ai c.d. *vecchi collaboratori*:

- appare l'unica coerente con la *ratio legis* (volta ad impedire il fenomeno delle c.d. *dichiarazioni a rate* e a garantire il più possibile la genuinità delle dichiarazioni). Infatti, nel caso di soggetti che abbiano già acquisito lo *idi* collaboratori di giustizia (con la già intervenuta approvazione dello speciale programma di protezione previsto dalla legge previgente), si è in presenza di un compendio di dichiarazioni legittimamente acquisite **in** progressione di tempo, per le quali sarebbero logicamente e praticamente assurde sia una rivalutazione retroattiva (con caducazione delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare), sia una rinnovazione parziale (che nulla aggiungerebbe alla garanzia della genuinità delle dichiarazioni stesse), sia la redazione di un *verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione* (che in realtà non potrebbe essere altro che una ripetizione integrale di tutte le dichiarazioni già rese in successione di tempo);

- è altresì l'unica coerente con i risultati dell'interpretazione sistematica, poiché comporta bensì una differenza di trattamento tra *vecchi e nuovi* collaboratori: ma tale differenza - oltretutto *ragionevole* – appare addirittura imposta dai principi dell'ordinamento riguardanti la successione delle leggi nel tempo (compendiati in quello della doverosa applicazione delle *disposizioni più favorevoli al reo*), con riferimento ad esempio - al regime dei benefici penitenziari;
- è, ancora, coerente con i principi concernenti la successione nel tempo di leggi processuali diverse (*tempus regit actum*), poiché la legittimità e utilizzabilità processuale di atti (interrogatori) formati sotto il vigore della legge precedente devono essere valutate in relazione a quest'ultima. Una diversa opinione, basata su una distinzione tra momento della decisione e momento della formazione della prova, condurrebbe alla già ricordata irrazionale conseguenza di una rivalutazione retroattiva (con caducazione delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare), ovvero di una rinnovazione parziale (che nulla aggiungerebbe alla garanzia della genuinità delle dichiarazioni stesse).

Peraltro, a tale conclusione (esclusione della applicazione retroattiva nel suo complesso al c.d. *vecchi* collaboratori) sono pervenute le (poche) pronunzie finora registrate nella giurisprudenza.

Tra queste. si ricorda qui l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma (nei confronti di LA MARCA Francesco) all'udienza del 17 aprile 2001 (e depositata il 24 aprile 2001). secondo cui:

- *le innovazioni legislative introdotte dalla recente legge 45 del 13 febbraio- 2001 ... ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 25 vanno riferite esclusivamente a coloro che hanno iniziato a collaborare dal momento*

*dell'entrata in vigore della legge e vanno estese anche a coloro che avevano prima "manifestato la volontà di collaborare*

- *ai collaboratori... che hanno invece già concretamente prestato il proprio apporto collaborativo, tanto da essersi concluso il procedimento di ammissione a speciale programma di protezione anteriormente alle l. 45, continuano invece ad applicarsi le disposizioni della l. 82/91 nel testo previgente...;*
- *siffatta interpretazione, fondata sul contenuto letterale del citato art. 25, appare inoltre coerente con i principi espressi dalla Corte Costituzionale relativamente alle limitazioni introdotte dall'art. 4 bis O. P., sulle quali è intervenuta ripetutamente alla luce dei parametri costituzionale dell'inguaglianza, della ragionevolezza e della rieducazione della pena (Allegato 4).*

Altra questione, ovviamente. è quella riguardante la identificazione della disciplina applicabile nell'ipotesi in cui dopo l'entrata in vigore della legge - un soggetto che ha già acquisito lo *status* di collaboratore di giustizia renda spontaneamente (ovvero sia chiamato a rendere) *dichiarazioni nuove* (intendendo per *dichiarazioni nuove* non già eventuali specificazioni di dettaglio di dichiarazione già rese, ma invece *dichiarazioni su fatti o soggetti mai indicati prima*, caratterizzate da quel *quid novi* che la legge individua secondo i parametri della *novità e/o completezza e/o notevole importanza*).

Ebbene - in tal caso, che potrebbe definirsi di *nuova collaborazione* sotto il vigore della legge 45/2001 - la interpretazione teleologica e sistematica induce alla conclusione della piena applicabilità del nuovo regime normativo.

Ed invero - a differenza del caso precedente (riguardante le dichiarazioni rese dai *vecchi collaboratori* prima dell'entrata in vigore della legge) - in questo caso l'applicazione del nuovo regime nominativo appare coerente:

- con la *ratio* della nuova legge (le cui prescrizioni più rigorose volte a garantire la genuinità delle dichiarazioni devono coerentemente applicarsi ad attività processuali svolte sotto il suo vigore);
- con il principio costituzionale di eguaglianza (poiché altrimenti si realizzerebbe una *disparità di trattamento tra vecchi e nuovi* collaboratori questa volta, *irragionevole*, trattandosi di dichiarazioni rese dagli uni e da altri sotto il vigore della nuova legge. Si pensi alla irrazionalità di un sistema che altrimenti consentirebbe ad alcuni e non ad altri la facoltà di rendere dichiarazioni nuove senza limiti di tempo, ed altresì senza le cautele preventive che la legge ha ritenuto di individuare nel divieto di incontri con altri collaboratori e nel divieto di colloqui investigativi);
- con i principi che regolano la successione delle norme processuali nel tempo

(*tempus regit actum*), trattandosi in tal caso di applicazione di norme riguardanti il legittimo svolgimento di attività processuali (condizioni di acquisizione di dichiarazioni processualmente utilizzabili).

**Alla stregua delle considerazioni che precedono, si richiede quindi che il Tribunale voglia dichiarare la inapplicabilità delle disposizioni concernenti l'acquisizione al fascicolo del PM dei *verbali illustrativi del contenuto delle deposizioni alla fattispecie oggetto di questo processo; e ciò per i seguenti motivi, non evidenziati nel corso dell'udienza del 2 ottobre 2001.***

Ed invero, tutti i collaboratori citati in questo processo sono stati ammessi allo speciale programma di protezione secondo le norme della Legge previgente, e - come risulta dalla *lista testi del PM* - hanno reso e completato le loro dichiarazioni relative al *thema decidendum* in epoca notevolmente anteriore alla entrata in vigore della Legge 45/2001, e precisamente:

- CAPOMACCIO Bruno ha reso le proprie dichiarazioni in data 18 novembre 1994, 26 gennaio 1995, 17 maggio 1995, 18 luglio 1995, 19 luglio 1995, 20 novembre 1997, 24 aprile 1999, 11 giugno 1999, 27 gennaio 1999 (in dibattimento);
- CAPOMACCIO Michele ha reso le proprie dichiarazioni in data 27 ottobre 1994, 3 dicembre 1994, 26 aprile 1995, 2 novembre 1995, 11 giugno 1999;
- RANDAZZO Andrea ha reso le proprie dichiarazioni in data 15 dicembre 1997, 25 marzo 1999 (in dibattimento), 23 aprile 1999;
- SCHITTINO Pasquale ha reso le proprie dichiarazioni in data 20 luglio 1998, 25 agosto 1998, 9 settembre 1998, 11 settembre 1998, 15 gennaio 1999, 1 aprile 1999 (in dibattimento), 19 aprile 1999 (in dibattimento), 7 ottobre 1999 (in dibattimento), 17 dicembre 1999 (in dibattimento);
- BARBAGALLO Salvatore ha reso le proprie dichiarazioni in data marzo 1995, 4

maggio 1995. 23 maggio 1995, 14 giugno 1995, 15 giugno 1995;

- CALVARUSO Antonino ha reso le proprie dichiarazioni in data 26 gennaio 1995, 12 gennaio 1996, 18 gennaio 1996, 21 febbraio 1996, 21 maggio 1996, 29 ottobre 1997, 4 novembre 1998 (in dibattimento);
- CANNELLA Tullio ha reso le proprie dichiarazioni in data 23 luglio 1995, 1 agosto 1995, 22 settembre 1995, 9 marzo 1996, 21 maggio 1996. 20 novembre 1998 (in dibattimento);
- BRUSCA Giovanni ha reso le proprie dichiarazioni in data 19 settembre 1996. 18 febbraio 1997. 17 aprile 1997, 5 dicembre 1997, 4 novembre 1998 (in dibattimento);
- MONTICCIOLO Giuseppe ha reso le proprie dichiarazioni in data 5 marzo 1996;
- BRUSCA Enzo Salvatore ha reso le proprie dichiarazioni in data 11 novembre 1998 (in dibattimento);
- SIINO Angelo ha reso le proprie dichiarazioni in data 8 maggio 2000 e 19 giugno 2000.

Tali dichiarazioni - per quanto attiene al thema decidendum (fissato dai capi di imputazione) - sono state completate quindi da lungo tempo., senza alcun quid novi che possa legittimare l'applicazione delle nuove disposizioni.

Termini Imerese. 26/10/2001

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Marcello Musso -

I PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.ti

- Guido Lo Forte - Sergio LARI

Si PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI

**PRESIDENTE:** - Il Presidente legge un'ordinanza che va acclusa agli atti... Pubblico Ministero...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Presente Presidente!

**PRESIDENTE:** - stiamo leggendo un'ordinanza! Allora: «IL Tribunale, sciogliendo la riserva formulata in ordine alla richiesta del Pubblico Ministero Circa l'inapplicabilità, delle disposizioni concernenti l'acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero medesimo dei "verbali illustrativi del contenuto delle deposizioni" alla fattispecie oggetto di **questo** processo. osserva quanto segue. Da questione, risulta precedentemente da questo Tribunale in senso favorevole alla difesa (con l'acquisizione dei "verbali illustrativi, de quibus, verbali concernenti i seguenti collaboratori di Giustizia: Capomaccio Bruno, Capomaccio

Michele, Randazzo Andrea, Schittino Pasquale, Barbagallo Salvatore, Calvaruso Antonino, Cannella Tullio, Brusca Giovanni, Monticciolo Giuseppe, Brusca Enzo Salvatore e Siino Angelo, e rivelatisi, poi, più che altro, “verbali riassuntivi, di interrogatorio con i quali i predetti collaboratori avevano – anche ai sensi del novellato art. 64 C.p.p. confermato le dichiarazioni rese in precedenza all’Autorità Giudiziaria in relazione alle quali avrebbero potuto, dunque, eventualmente assumere la qualità di “testimoni assistiti”), viene dunque riproposta dall’Accusa con ampia e motivata memoria allegata agli atti. Con la precedente, richiamata, ordinanza, il Tribunale, nell’accogliere l’istanza della difesa disponeva l’acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero dei “verbali illustrativi” sul rilievo che l’art. 25 della legge 13 febbraio 2001 numero 45 estendesse anche alle

collaborazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa legge, la normativa specificatamente prevista dall'art. 16 quater **sexis** per i nuovi collaboratori rilievo che, al giudicante - era sembrato autorizzato, ed anzi imposto, da un'iniziale lettura dell'art. 25 Citata legge che, con funzione dichiaratamente transitoria, estende l'applicazione della nuova disciplina anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare", prima dell'entrata della nuova legge. Sennonché, una più attenta e mediata lettura della norma transitoria In questione porto ad un'interpretazione della stessa che, con riferimento ai soggetti processuali sopra indicati tutti i collaboratori di giustizia da lungo tempo inseriti nel programma di protezione e come tali usufruenti dei relativi Benefici fin da prima che entrassero In vigore le norme di cui oggi si discute appare in sintonia con le

**motivazioni giuridiche (ampie e pregevole rappresentate dall'Accusa, in tal senso configurandosi una sorta di “melius reperienda” che nella “decantazione” dei principi innovati ed Aspiratori della norma, trova una sia pur parziale giustificazione. Ciò che appare in modo palese allorchè, appunto, si guardi alla reale volontà del legislatore che, con la legge in esame, ha inteso porre regole precise in ordine all'attribuzione dello status di collaboratori di giustizia, alla sua disciplina, ai relativi benefici, al mantenimento e alla revoca degli stessi, alla concessione delle particolari attenuanti, alla garanzia che solo la leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria giustifica un particolare “status” di favore, riconoscibile anche a soggetti rasi responsabili di gravissimi reati.. E', dunque, la ratio legis che si deve, anzitutto guardare per avere un primo basilare, elemento interpretativo.**

**Illuminanti, in tal senso, appaiono i lavori preparatori della legge e quindi la di relazione che accompagna il disegno di legge, laddove, ad esempio, si evidenze lavorazione testualmente che solo una col indispensabile, tempestiva e genuina può consentire l'accesso alle misure di protezione e alla concessione di attenuanti ai benefici penitenziari "... sicché", si stabilisce che, anche nella prima fase della collaborazione il soggetto che rende le dichiarazione aia sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare in grado di evitare l'insorgere di polemiche in ordine all'asserità contestazione delle dichiarazione e alla temuta compromissione della genuinità delle stesse... di particolare importanza - si legge ancora nella relazione - e, a tal riguardo, la previsione in tema di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione atto di indagine del tutto nuovo e dalla cui**

redazione tempestiva discendono consistenti effetti..- è il nuovo art. 16 bis che introduce appunto l'istituto processuale del verbale- la cui redazione, avvenuta entro sei mesi dall'inizio della collaborazione oltre che con modalità e cautele significativamente garantite, rappresenta il presupposto **per** godere delle misure di protezione e dei benefici connessi alle condotte di dissociazione attiva, il contenuto del verbale in questione è rappresentato dall'indicazione dei fatti indimenticabili, di cui il collaboratore e, a conoscenza ... Al fine di evitare le cosiddette dichiarazioni errate e' previsto che il collaboratore debba espressamente attestare di avere inserito nel verbale informazioni processualmente utilizzabili (e cioè, non desunte da mere voci correnti) sui fatti più, gravi e le situazioni patrimoniali più significative... mentre "ai fini

dell'accertamento sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio si è fatto richiamo specifico, pur se incidentale, alla già avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ed all'accertata indispensabilità, di questa ... Dalla relazione in oggetto, dunque, si recepisce chiaramente che scopo della legge è quello di disciplinare nuove collaborazioni, fissando dei principi giuridici ed operativi che possano consentire di tipizzare la figura del collaboratore di giustizia, sancendone i, diritti, doveri, status processuali e personale, rilevanza ai fini del processo in cui è, chiamato a portare il suo contributo collaborativo, presupposti per il mantenimento di tale status. In tal senso appare allora evidente che della disciplina delle "nuove" collaborazioni si tratta, e non già di una riformulazione della vecchia, posto che tutta la legge è'

incontrata proprio sull'iter amministrativo processuale sulla base del quale riconoscere la qualifica di "collaborante", mantenere la stessa a determinate condizioni e potere quindi usufruire dei relativi Benefici in tema di quantificazione di pena, detenzione extra carceraria ed assistenza economica. Utilizzandosi, per un verso, il parametro della credibilità, e, per altro verso, il parametro dell'affidabilità, dello stesso (prevedendosi quasi una sorta di obbligo di sottoporsi ad esame per tale ultimo parametro) . Proprio con riferimento alla credibilità, appare allora evidente che la predisposizione del cosiddetto verbale illustrativo, costituisce la consacrazione della futura attendibilità del collaboratore, che dei fatti indicati dal verbale dovrà in seguito obbligatoriamente parlare, non potendo non menzionare subito fatti la cui rilevanza possa in futuro escludere un'improbabile

con pericoloso ritorno improvviso di memoria che potrebbe essere sintomo di memoria che strategia processuale non limpida e quindi pericolosa per gli accusati. Così ricostruita la ratio della norma, e venendo al tenore letterale della stessa, può agevolmente dirsi che la stessa deve ritenersi applicabile a tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, "hanno già manifestato la volontà di collaborare" e però non hanno ancora acquisito lo status di collaboratori di giustizia, quale discende per loro dall'intervenuta approvazione dello speciale programma di protezione previsto dalla legge. Conclusione, questa, alla quale si perviene - come esattamente osservato in memoria dal Pubblico Ministero - attraverso l'analisi del dato letterale contenuto in varie disposizioni della legge, ove si utilizza il termine collaboratore per riferirsi a colui il quale collabora da tempo e aveva già

sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, mentre la locuzione "perdona che ha manifestato la volontà, di collaborare", e' riferita costantemente a colui che - avendo iniziato a rendere dichiarazioni su responsabilità proprio di altrui - non ha ancora acquisito lo status di collaboratore di Giustizia con la concessione delle speciali misure di protezione disciplinate dalla nuova legge (confronta pagina sette ed otto della citata memoria, ed in particolare i riferimenti normativi testuali che consentono di affermare quanto sopra esposto; agli stessi si rinvia per un più puntuale riscontro). Nei confronti di tali ultimi soggetti la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dovrà, essere effettuata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge numero 45 del 2001. Mentre nulla di tutto ciò è, previsto per

**i collaboratori giustizia già, da tempo sottoposti allo speciale programma di protezione, per coloro cioè, che questo status articolare avevano acquisito prima dell'entrata in vigore della legge di cui si, tratta: in pratica tutti i collaboratori citati dal Pubblico Se, infatti, Ministero in questo processo. Se, infatti, come sopra evidenziato, la principale finalità, della redazione del verbale illustrativo della collaborazione e' quella (ex art. 16 quater) di ottenere "la concessione delle speciali misura di protezione", e' chiaro che, in caso di vigenza dello stesso programma, la redazione del verbale sembrerebbe priva di senso e quindi da non effettuarsi (e del resto la mancata redazione dei termini di legge del verbale illustrativo d'ella collaborazione nel confronti dei collaboratori già, protetti non presenterebbe, poi, neppure risvolti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio**

*riservato agli stessi per espressa esclusione fatta dalla norma transitoria in esame). Dovrà, invece, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione essere redatto nei termini di legge allorquando ci si trova in presenza di soggetti che, pur avendo manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non sono stati ancora sottoposti allo speciale programma di protezione. Per costoro, in particolare, il termine dei centottanta giorni fissato per il completamento delle dichiarazioni sui fatti più significativi decorrono già dal giorno in cui sia stata manifestata la volontà di collaborare, ma, dalla data di entrata in vigore della legge ( senza la norma transitoria, rileva giustamente il Pubblico Ministero, quel termine avrebbe potuto essere già trascorso, precludendosi quindi il procedimento necessario per la concessione delle*

*speciali misure di protezione). Potrebbe ex adverso sostenersi che se il legislatore avesse voluto semplicemente distinguere tra collaboratori già soggetti a programma di protezione al momento dell'entrata in vigore della legge e collaboratori non ancora sottoposti al programma (per i quali, ancorché la scelta collaborativa sia maturata prima della vigenza della legge, sarebbe sempre necessaria la redazione del verbale illustrativo) l'avrebbe espressamente previsto nelle esposizioni transitorie; ed ancora che se il verbale illustrativo non deve essere redatto in presenza di collaboratori già protetti sulla base della legge preveggenente costoro sarebbero sciolti da qualsivoglia termine per completare le dichiarazioni, vanificando di fatto uno dei punti cardini della riforma che è quello di evitare le cosiddette "dichiarazioni a rate" (notoriamente pericolose ed insidiose*

*perché più agevolmente pilotabili da terzi o processualmente orientabili da parte dello stesso collaboratore). Epperò entrambi i rilievi appaiono superabili ove si tenga presente che siffatta normativa consente di essere interpretata nel senso di una sua applicazione anche a quei soggetti processuali che, avendo in passato acquisito lo status di collaboratore di giustizia, rendono spontaneamente nuove dichiarazioni, e cioè riferiscano fatti mai narrati in precedenza per la cui gravità, rilevanza o valenza probatoria non è assolutamente ipotizzabile una dimenticanza o una colpevole omissione del collaboratore. In questo caso, infatti, l'interpretazione teleologica e sistematica della normativa in esame induce a ritenere la sua applicabilità anche ai suddetti collaboratori di vecchiaia data, trattandosi in sostanza, come significativamente evidenziato dallo stesso Pubblico*

*Ministero, (pagina 15 della memoria), di una sorta di nuova collaborazione, come tale sottoposta a regime normativo della legge 45 del 2001. Con l'avvertenza, assai pregnante sul piano processuale e direttamente refluyente sulla fattispecie dell'esame del Tribunale (avendo la difesa ultimamente reiterato la questione di inutilizzabilità di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia – Pasquale SCHITTINO – che pur avendo in passato riferito un determinato fatto, e cioè il favoreggiamento del BAGARELLA, avrebbe soltanto in data odierna, esteso la responsabilità ad altro imputato) che di “fatto nuovo” appunto deve trattarsi (e non già di una sua specificazione o di una sua particolareggiata trattazione in sede dibattimentale) e che l'aver il legislatore espressamente limitato alla valenza probatoria della dichiarazioni rese fuori termini “al pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria” comporta che*

*le dichiarazioni collaborative rese al decorso il termine giudice (ancorchè sia il decorso il termine di cui all'art. 16 quater, comma I, del*

Decreto Legge numero 8 del 91) **sono** sempre valutabili ai fini della prova dei fatti in essi affermati, con la conseguenza processuale (recentemente segnalata in analogo fattispecie dalla Procura di Milano) che se il collaboratore decide di raccontare notizie su "fatti nuovi" precedentemente e tempestivamente non rilevati o non riportati nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione si esporrà alle conseguenze previste dalla legge (revoca il programma di protezione, perdita di eventuali benefici penitenziari) ma le sue dichiarazioni potranno sempre essere probatoriamente valutate (nei limiti e con le modalità, indicate dal Codice di rito) anche nei confronti di terzi, posto che il dibattimento la sede naturale della formazione della prova e che da tale

**basilare, importantissimo, principio del rito accusatorio non può assolutamente prescindere. A modifica di quanto stabilito con precedente ordinanza va, dunque, rigettata la richiesta di acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero dei verbali illustrativi di cui si è detto, e rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da Pasquale SCHITTINO in relazione al presunto favoreggiamento di Leoluca BAGARELLA che sarebbe stato operato dall'imputato Angelo SCHITTINO.**

Dispone procedersi oltre.”” A questo punto...

**DIF. SCOZZOLA:** - Mi dà la parola Presidente?

**PRESIDENTE:** - Mi dica avvocato...

**DIF. SCOZZOLA:** - --- dato che non interessa diciamo la videoconferenza, io, informalmente, avevo chiesto che la (. . . incomprendibile) venisse ulteriormente ritardata la decisione perché ipotizzavo